

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 2616/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 2617/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2618/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 4
- \* Regolamento (CE) n. 2619/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/98 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ..... 9
- \* Regolamento (CE) n. 2620/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, che stabilisce, per il 1999, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine ..... 10
- \* Regolamento (CE) n. 2621/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento ..... 14
- \* Regolamento (CE) n. 2622/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1710/95 in merito alle modalità di importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi ..... 16
- \* Regolamento (CE) n. 2623/98 della Commissione, del 4 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CE) n. 1556/96 ..... 17

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- \* Regolamento (CE) n. 2624/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca..... 20
  - \* Regolamento (CE) n. 2625/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Spagna..... 21
  - \* Regolamento (CE) n. 2626/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca..... 22
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/693/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 1° luglio 1998, relativa al regime spagnolo di aiuti all'acquisto di veicoli industriali «Plan Renove Industrial» (agosto 1994-dicembre 1996)<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1998) 2048]..... 23

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2616/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 dicembre 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,4
	204	72,1
	999	71,8
0709 90 70	052	90,1
	204	87,4
	999	88,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,7
	204	43,3
	388	45,4
	999	43,5
0805 20 10	204	65,5
	999	65,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,3
	464	232,7
	999	145,5
0805 30 10	052	55,1
	388	47,7
	524	37,2
	528	40,0
	600	83,9
	999	52,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	75,0
	052	94,1
	060	15,0
	064	30,4
	400	78,4
	404	68,3
	999	60,2
	999	60,2
0808 20 50	052	85,4
	064	64,2
	400	94,2
	999	81,3

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2617/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 dicembre 1998**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli**  
**ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2379/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto

funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 4 dicembre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2379/98 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 4 dicembre 1998 e prima del 15 gennaio 1999, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 4. 11. 1998, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2618/98 DELLA COMMISSIONE**

del 4 dicembre 1998

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 26 271 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento spagnolo indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 26 271 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 26 271 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(5)</sup>.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 dicembre 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento spagnolo.

*Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, l'amministratore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(1)</sup>

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario

ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 2618/98
- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 2618/98
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2618/98
- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2618/98
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 2618/98
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 2618/98
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 2618/98
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 2618/98
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 2618/98
- Interventoriusta, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2618/98
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 2618/98.

#### Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 ECU per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del

rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

#### Articolo 9

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Albacete	241
Palencia	23 562
La Rioja	206
Soria	2 262

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento spagnolo**

[Articolo 6 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2618/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo di intervento spagnolo**

[Regolamento (CE) n. 2618/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (¹)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

*ALLEGATO IV*

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti DG VI-C-1:

- Telefax: 296 49 56  
295 25 15
- Telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2619/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2042/98 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,  
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2042/98 della Commissione <sup>(3)</sup> gli operatori sono tenuti ad esportare i prodotti oggetto di un contratto di ammasso dopo lo svincolo dall'ammasso; che tale disposizione riduce considerevolmente la flessibilità di questo regime di sostegno, affievolendo di conseguenza l'interesse degli operatori nei suoi confronti; che è quindi opportuno sopprimere tale disposizione;  
considerando che per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori che partecipano al regime di aiuti all'ammasso privato è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dell'inizio del periodo di

presentazione delle domande di contratto, ossia dal 28 settembre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2042/98 i paragrafi 2 e 3 sono soppressi e il paragrafo 4 diventa paragrafo 2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2620/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 1998****che stabilisce, per il 1999, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/831/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione allegato alla decisione 97/831/CE, è stato istituito, per il 1999, un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di prodotti, ivi elencati nell'allegato E, espresse in peso carcassa; che è necessario stabilire le modalità di applicazione del contingente;

considerando che, per una gestione flessibile del contingente, è opportuno esigere la presentazione di domande di diritti di importazione; che, in base a tali diritti, l'operatore può per tutto il 1999, chiedere titoli di importazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98<sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2365/98<sup>(6)</sup>, prevedendo tuttavia alcune disposizioni complementari;

considerando che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi agli stessi; che per controllare queste condizioni è necessario che le

domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, ai fini del controllo dell'origine dei prodotti, è necessario esigere la presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 oppure di una dichiarazione sulla fattura conforme alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, è aperto un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di taluni prodotti del settore delle carni bovine, espresse in peso carcassa, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4505.

2. L'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00,
- ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

dell'allegato E della decisione 97/831/CE.

3. Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di peso vivo equivalgono a 50 chilogrammi di peso morto.

4. Il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 % per i prodotti importati nel quadro del contingente.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 49.

*Articolo 2*

Per poter fruire del regime di importazione previsto all'articolo 1, il richiedente di un diritto di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine e/o di animali vivi della specie bovina con i paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

*Articolo 3*

1. La domanda di diritti di importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro dell'IVA.

2. La domanda di diritti di importazione verte su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso carcassa, e non può superare il quantitativo complessivo del contingente.

3. Le domande di diritti di importazione possono essere presentate dal 4 all'8 gennaio 1999.

4. Uno stesso interessato può presentare soltanto una domanda. Qualora lo stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 1999 le domande presentate. In tale comunicazione figura l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono effettuate a mezzo telex o fax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 4*

La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande. Se le quantità su cui vertono le domande superano le quantità disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

*Articolo 5*

1. L'importazione delle quantità attribuite è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. La domanda di titolo di importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui l'operatore ha presentato domanda di diritti di importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a) nella casella 8, la dicitura «ex Repubblica iugoslava di Macedonia»; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 17, oltre al numero di capi, il relativo peso vivo, che deve corrispondere a una parte o alla totalità dei diritti di importazione attribuiti all'operatore.

c) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4505 e almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 2620/98
- Forordning (EF) nr. 2620/98
- Verordnung (EG) Nr. 2620/98
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2620/98
- Regulation (EC) No 2620/98
- Règlement (CE) n° 2620/98
- Regolamento (CE) n. 2620/98
- Verordening (EG) nr. 2620/98
- Regulamento (CE) n° 2620/98
- Asetus (EY) N:o 2620/98
- Förordning (EG) nr 2620/98.

4. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 1999.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

*Articolo 6*

I prodotti beneficiano del dazio indicato all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 allegato all'accordo di cooperazione, oppure di una dichiarazione sulla fattura, redatta dall'esportatore in conformità alle disposizioni di cui allo stesso protocollo.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Telefax CE: (32 2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione del regolamento (CE) n. 2620/98

Numero d'ordine 09.4505

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

## DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine del richiedente <sup>(1)</sup>	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: ..... Telefax: .....

Telefono: .....

<sup>(1)</sup> Numerazione progressiva.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2621/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 dicembre 1998**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,  
considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibile in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;  
considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1959/98 <sup>(4)</sup>, ha definito il bilancio previsionale dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 1998; che è

necessario modificare tale bilancio previsionale per il 1999; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 254 del 16. 9. 1998, pag. 11.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

## Bilancio di approvvigionamento cerealicolo dei DOM (1999)

(in tonnellate)

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o della CE	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granturco	Semole e semoli di frumento duro	Malto
Guadeloupe	60 000	—	1 000	16 000	—	100
Martinique	1 500	—	1 000	22 000	1 000	500
Guyane	200	—	300	1 500	—	—
Réunion	28 000	—	15 000	100 000	—	3 000
Totale	89 700	—	17 300	139 500	1 000	3 600
Totale	251 100*					

**REGOLAMENTO (CE) N. 2622/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1710/95 in merito alle modalità di importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1710/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/98 <sup>(4)</sup>, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1999, per i regimi speciali di importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che, a norma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto <sup>(5)</sup>, per le crusche, le staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di cui alla sottovoce 23.02A della tariffa doganale comune è concessa una riduzione dell'elemento mobile del prelievo all'importazione, a condizione che l'Egitto riscuota una tassa all'esportazione; che la suddetta sottovoce comprende, oltre ai codici NC 2302 30 10-2302 40 90, anche i codici NC 2302 10 10, 2302 10 90, 2302 20 10 e 2302 20 90; che per errore questi ultimi

codici non sono stati indicati nel regolamento (CE) n. 1710/95; che è quindi necessario modificare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1710/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC da 2302 30 10 a 2302 40 90, originari dell'Algeria e del Marocco e di cui ai codici NC 2302 10 10, 2302 10 90, 2302 20 10, 2302 20 90 e da 2302 30 10 a 2302 40 90 originari dell'Egitto, ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2623/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CE) n. 1556/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione<sup>(3)</sup> prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato; che detta sorveglianza si fonda sui titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2306/98<sup>(5)</sup>; che l'introduzione di tale regime non pregiudica la sua sostituzione mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima fosse giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale procedura è stata sperimentata con successo;

considerando che è quindi opportuno estendere ai prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 la sorveglianza delle importazioni prevista all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98<sup>(7)</sup>; che ai fini del corretto funzionamento del regime dei dazi addizionali, la comunicazione dei dati alla Commissione deve avere cadenza settimanale; che occorre inoltre adottare le disposizioni atte a consentire agli Stati membri di acquisire, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti in questione secondo le procedure semplificate di cui al regolamento (CE) n. 2454/93, i dati necessari per la sorveglianza delle importazioni in questione; che l'introduzione della summenzionata sorveglianza consente di abrogare il regolamento (CE) n. 1556/96 a decorrere dal 1° dicembre 1998 e comporta l'adeguamento del regolamento (CE) n. 1555/96;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura<sup>(8)</sup> stabilisce i criteri per la fissazione dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali; che a

norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del summenzionato accordo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali; che, in applicazione dei summenzionati criteri, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1555/96 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio<sup>(\*)</sup>, in seguito denominati "dazi addizionali", si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

<sup>(\*)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(\*)</sup> per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.

Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

2. Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

(\*) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3*

1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all'allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale.

2. Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

- la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;
- l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.»

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1556/96 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre — 31 marzo	164 102
78.0020			— 1° aprile — 30 settembre	15 622
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio — 31 ottobre	16 028
78.0075			— 1° novembre — 30 aprile	3 865
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre — 30 giugno	1 180
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio — 31 dicembre	45 160
78.0110	ex 0805 10 10	Arance	— 1° dicembre — 31 maggio	465 695
	ex 0805 10 30			
	ex 0805 10 50			
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre — fine febbraio	218 217
78.0130	ex 0805 20 30	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre — fine febbraio	114 194
	ex 0805 20 50			
	ex 0805 20 70			
	ex 0805 20 90			
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno — 31 dicembre	285 329
78.0160			— 1° gennaio — 31 maggio	24 448
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio — 20 novembre	190 422
78.0180	ex 0808 10 20	Mele	— 1° settembre — 31 dicembre	395 887
	ex 0808 10 50			
	ex 0808 10 90			
78.0190			— 1° gennaio — 31 marzo	51 279
78.0200			— 1° aprile — 31 agosto	575 829
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio — 30 aprile	155 487
78.0235			— 1° luglio — 31 dicembre	202 569
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno — 31 luglio	2 432
78.0260	ex 0809 20	Ciliege	— 21 maggio — 10 agosto	108 193
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno — 30 settembre	1 166
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno — 30 settembre	112 005*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2624/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 dicembre 1998**  
**relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di aringhe per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IVc (esclusa riserva di Blackwater) e VIIId da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Danimarca ha proibito la pesca

di questa popolazione a partire dal 20 novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IVc (esclusa riserva di Blackwater) e VIIId eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1998.

La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM IVc (esclusa riserva di Blackwater) e VIIId eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 20 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2625/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 dicembre 1998**  
**relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di eglefino per il 1998;  
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;  
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la

Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 22 novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1998.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 22 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.  
<sup>(3)</sup> GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2626/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 dicembre 1998**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 49/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer<sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di sgombro per il 1998;  
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;  
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle isole Færøer da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Danimarca ha proibito

la pesca di questa popolazione a partire dal 18 novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle isole Færøer eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1998.

La pesca dello sgombro nelle acque delle isole Færøer eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Emma BONINO  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 70.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1998

relativa al regime spagnolo di aiuti all'acquisto di veicoli industriali «Plan Renove Industrial» (agosto 1994-dicembre 1996)

[notificata con il numero C(1998) 2048]

(Il testo in lingua spagnola e il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente al suddetto articolo (1),

considerando quanto segue:

## I

Il 9 febbraio 1995, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni, seguita in data 4 aprile 1995, da un sollecito, in relazione ad un regime di cui aveva appreso l'esistenza attraverso la stampa. Si tratta di un regime di aiuti all'acquisto di veicoli industriali istituito dal Plan Renove Industrial a favore di persone fisiche, PMI, enti pubblici territoriali o enti che forniscono servizi pubblici locali, consistente nella concessione di un finanziamento per l'acquisto di veicoli industriali, il cui obiettivo è il rinnovo del parco di veicoli industriali della Spagna. La risposta della Spagna, datata 6 marzo 1995, è pervenuta alla direzione generale dei Trasporti soltanto il 7 aprile 1995. Il 26 luglio 1995 la Spagna ha risposto ad una nuova richiesta di informazioni datata 6 luglio 1995. Da ultimo, il 20 febbraio 1996, la Commissione ha richiesto precisazioni supplementari, ricevute con lettera

datata 14 marzo 1996 e protocollata in data 18 marzo 1996.

Il regime funziona in base ad una convenzione tra l'Istituto de Crédito Oficial (ICO) e il ministero dell'Industria e dell'energia, firmata il 27 settembre 1994, secondo la quale l'ICO si incarica di firmare contratti di mediazione con gli istituti finanziari affinché questi applichino il regime, ottenendo, a posteriori, una compensazione da parte dell'ICO.

L'aiuto consiste in una sovvenzione di un massimo di cinque punti percentuali d'interesse sul finanziamento richiesto per l'acquisto, o il leasing finanziario con intenzione di acquisto, di veicoli industriali. Tale finanziamento può coprire fino ad un massimo del 70 % del valore totale del veicolo nuovo (IVA esclusa) e ha una durata di quattro anni senza franchigia di rimborso, dato che le garanzie sono negoziate dal beneficiario e dall'istituto finanziario.

Il fondo iniziale stanziato ammontava a circa 9 miliardi di ESP (54 milioni di ECU) (2), in quanto la linea di credito aperta per l'ICO era di 100 miliardi di ESP e la sovvenzione massima era di 93 196 ESP (566 ECU) per milione prestatato (valore attualizzato di una sovvenzione di 5 punti di interesse per un prestito di 1 milione di ESP per

(1) GU C 266 del 13. 9. 1996, pag. 10.

(2) Tasso di cambio all'11 maggio 1998: 1 ECU = 167,182 ESP.

quattro anni). Tenendo conto di tale limite, si può calcolare anche che il massimo della sovvenzione corrisponde approssimativamente al 6,5 % del prezzo totale del veicolo (9,3 % del 70 %), IVA esclusa.

La sovvenzione è destinata a finanziare cinque categorie di veicoli: (A) semirimorchi e autocarri di più di 30 tonnellate; (B) veicoli industriali tra 12 e 30 tonnellate; (C) veicoli industriali tra 3,5 e 12 tonnellate; (D) veicoli derivati dalle autovetture, furgoni commerciali e veicoli industriali di un massimo di 3,5 tonnellate; (E) autobus urbani ed interurbani. Il 60 % dei veicoli sovvenzionati appartiene alle categorie B, C e D, mentre il 30 % e il 10 % corrispondono, rispettivamente, ai veicoli delle categorie A e E.

Inizialmente il regime era applicabile dall'agosto 1994 fino al dicembre 1995, ma è stato prorogato fino alla fine del 1996, in quanto alla fine del 1995 era stato impegnato soltanto il 33 % della linea di credito prevista. Nonostante ciò, la Spagna ha notificato formalmente alla Commissione, con lettera datata 26 febbraio 1997, un nuovo Plan Renove applicabile per tutto il 1997.

Una condizione essenziale per ottenere la sovvenzione è l'obbligo di ritirare definitivamente dal mercato un veicolo di capacità simile immatricolato più di dieci anni prima (sette anni per i trattori stradali). La prova del ritiro dalla circolazione deve essere fornita dalla Dirección General de Tráfico, il che presuppone che il veicolo ritirato sia immatricolato in Spagna. La corrispondenza tra il veicolo acquistato e quello ritirato è riportata nella seguente tabella:

Tipo di veicolo acquistato	Tipo di veicolo che deve essere ritirato dal mercato
A: Semirimorchi e autocarri di oltre 30 tonnellate	A o B
B: Veicoli industriali tra 12 e 30 tonnellate	A, B o C
C: Veicoli industriali tra 3,5 e 12 tonnellate	A, B, C o D
D: Veicoli derivati dalle autovetture, furgoni commerciali e veicoli industriali di un massimo di 3,5 tonnellate	A, B, C o D
E: Autobus per trasporto urbano e interurbano	E

## II

Per quanto riguarda il trasporto internazionale di merci su strada, l'accesso a questo mercato è stato aperto alla concorrenza comunitaria nel 1969, con l'entrata in vigore

del regolamento (CEE) n. 1018/68 del Consiglio <sup>(3)</sup>, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri, anche se esistevano già accordi bilaterali tra Stati membri. L'accesso ai trasporti internazionali è stato sottoposto a contingenti comunitari fino all'adozione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri <sup>(4)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Di conseguenza, il mercato era totalmente aperto alla concorrenza dal 1° gennaio 1993, in quanto il regolamento (CEE) n. 881/92 aveva abolito tutte le restrizioni quantitative al trasporto internazionale su strada a decorrere da tale data.

Il cabotaggio nel settore del trasporto di merci su strada è stato aperto alla concorrenza comunitaria dal 1° luglio 1990, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro <sup>(5)</sup>. Tale regolamento introduceva contingenti per il cabotaggio.

Il suddetto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3118/93, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3315/94 <sup>(7)</sup>, attualmente in vigore, che fissa al 1° luglio 1998 la data di liberalizzazione completa del cabotaggio su strada e stabilisce un periodo transitorio con un aumento annuo del 30 % su un numero iniziale di 30 000 autorizzazioni comunitarie a decorrere dal 1° gennaio 1995.

L'accesso al mercato internazionale del trasporto di passeggeri è stato liberalizzato con il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 <sup>(9)</sup>. Questo regolamento, entrato in vigore il 1° giugno 1992, stabilisce le condizioni di accesso al mercato per ciascun tipo di servizio di trasporto passeggeri. Il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro <sup>(10)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, introduce diritti di cabotaggio. In virtù di questo regolamento, il cabotaggio del settore dei trasporti di passeggeri su strada, tranne nel caso dei servizi regolari, è stato liberalizzato dal 30 agosto 1992.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 251 del 29. 8. 1992, pag. 1.

## III

Con lettera datata 26 giugno 1996, la Commissione ha comunicato alla Spagna la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, invitandola a pronunciarsi su tale decisione ed informando contemporaneamente gli altri Stati membri e i terzi interessati attraverso la pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(11)</sup>. Nella suddetta decisione, la Commissione dichiarava che essa considerava l'aiuto illegale ed esprimeva dubbi sulla sua conformità alle disposizioni del trattato.

In seguito all'avvio del procedimento, la Spagna ha presentato le proprie osservazioni con lettera datata 26 luglio 1996 e protocollata dalla Commissione il 1° agosto 1996. Rispondendo ad una domanda di informazioni complementari in data 19 dicembre 1996, la Spagna ha comunicato alcune precisazioni nel corso di una riunione bilaterale svoltasi il 14 gennaio 1997 e con una lettera del 12 febbraio 1997. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* non è stata seguita da osservazioni da parte di terzi interessati.

Per quanto riguarda i beneficiari effettivi delle sovvenzioni, la Spagna ha segnalato, nella lettera del 12 febbraio 1997, che essi appartengono, in gran parte, alla categoria degli «enti pubblici territoriali e enti che forniscono servizi pubblici locali». Si tratta di imprese che forniscono servizi pubblici, quali il trasporto urbano di passeggeri, il servizio pompieri, il servizio di nettezza urbana, in base a un contratto di concessione. Esse sono, ad esempio, le imprese di trasporto locale di passeggeri Transportes de Barcelona, Empresa Municipal de Transportes de Gijón, Tranvías de Cádiz S.A. e Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Per quanto riguarda gli altri beneficiari, la Spagna indicava che si tratta di persone fisiche o PMI comprese nella definizione delle direttive comunitarie sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese<sup>(12)</sup> e della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese<sup>(13)</sup>, che effettuano operazioni di trasporto per conto terzi e per conto proprio. La maggioranza di esse sono imprese molto piccole con un unico camion o autobus e trasportano passeggeri o merci su strada. Nella lettera del 12 febbraio, erano fornite queste informazioni. Tuttavia, date la difficoltà di conoscere in dettaglio i dati dei 12 591 beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del Plan Renove, non esistendo un trattamento informatizzato di tali dati, la Spagna ha ottenuto le informazioni analizzando un campione di casi riferiti al 46 % dei veicoli di categoria A e al 67,1 % di categoria E, che, considerate le loro dimensioni, sono quelli che con maggiore probabilità operano nel commercio intracomunitario. Su questa base, la Spagna ha affermato che l'80,8 % dei beneficiari degli

aiuti sono imprese molto piccole che possiedono una sola autorizzazione ad esercitare trasporti su strada; il 16,2 % sono imprese che possiedono da due a cinque autorizzazioni; il 2,4 % possiede tra sei e venti autorizzazioni e solo lo 0,1 % è costituito da imprese sufficientemente grandi da possedere più di venti autorizzazioni.

Inoltre, la Spagna, nelle sue osservazioni in risposta all'avvio del procedimento, ha affermato che il ritardo nell'esame dell'aiuto e il tempo trascorso tra una domanda di informazioni e l'altra hanno rafforzato la sua convinzione che non si trattasse di aiuti di Stato o che gli aiuti concessi fossero compatibili con il trattato. A tale riguardo essa citava la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare le sentenze del 20 marzo 1984, nella causa C-84/82 (Germania/Commissione)<sup>(14)</sup>, e 21 marzo 1991, nella causa C-303/88 (Italia/Commissione)<sup>(15)</sup>.

Nel corso della riunione del 14 gennaio 1997, la Spagna ha comunicato alla Commissione che lo stato dell'applicazione del regime alla fine del 1996 era il seguente: 12 591 operazioni realizzate; 14 295 veicoli sovvenzionati e 7 976 milioni di ESP erogati (48 milioni di ECU).

Nella lettera del 12 febbraio 1997, la Spagna sostiene che, per quanto riguarda le sovvenzioni per i veicoli delle categorie B, C e D, il rischio di distorsione della concorrenza è minimo, poiché questo tipo di veicoli è usato, in genere, per esercitare attività non aperte alla concorrenza internazionale, e che pertanto non possono incidere sugli scambi intracomunitari in misura sensibile.

Per quanto riguarda i semirimorchi e gli autocarri di più di 30 tonnellate (A) e gli autobus per trasporti urbani e interurbani (E), la Spagna sottolineava, nella summenzionata lettera, che si trattava di veicoli destinati ad attività di trasporto su strada aperte alla concorrenza. Nel 1995 sono stati sovvenzionati soltanto 4 288 veicoli della categoria A, su un totale di 167 353 autorizzazioni concesse per questo tipo di veicoli, e 1 459 autobus per trasporti urbani ed interurbani su un totale di 28 012 autorizzazioni.

Nella lettera del 26 luglio 1996, la Spagna sottolineava che l'introduzione del «Plan Renove» non aveva causato alcun aumento di capacità nel settore, poiché era impossibile che un veicolo ritirato tornasse ad operare sul mercato e che vi era una corrispondenza praticamente perfetta tra veicolo ritirato e veicolo nuovo. Come confermato dalle autorità spagnole nel corso della riunione del 14 gennaio 1997, l'aiuto non viene concesso fintantoché non viene presentato un documento che attesti che il veicolo è stato ritirato definitivamente. Tale attestazione è costituita dalla licenza del veicolo, per cui il veicolo non ha alcuna possibilità di poter essere rimesso in circolazione. I veicoli ritirati vengono pertanto rottamati. Ciononostante, per quanto riguarda l'equivalenza di capacità tra

<sup>(11)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(12)</sup> GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2 e GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

<sup>(13)</sup> GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.

<sup>(14)</sup> Racc. 1984, pag. 1451.

<sup>(15)</sup> Racc. 1991, pag. I-1433.

i veicoli ritirati e i veicoli che li sostituiscono, le autorità spagnole riconoscevano, nella lettera del 26 luglio 1996, che nel 15,7 % dei casi non vi era stata equivalenza di capacità: nel 3,4 % dei casi, il veicolo di sostituzione era di categoria inferiore, mentre nel 12,3 % dei casi (pari a 1.758 veicoli sui 14.295 che avevano ricevuto l'aiuto) il veicolo nuovo era di categoria superiore.

Al momento di avviare il procedimento ex articolo 93, la Commissione ha richiamato l'attenzione su un pericolo di discriminazione in quanto, per aver diritto all'aiuto, era richiesto che il ritiro dalla circolazione fosse comprovato da un apposito documento rilasciato dalla Dirección General de Tráfico, per cui si supposeva che il veicolo ritirato dovesse essere stato immatricolato in Spagna.

Tuttavia, la Spagna, nella sua lettera del 26 luglio 1996, ha avanzato l'argomento che non era richiesto che il veicolo ritirato dalla circolazione fosse di proprietà del beneficiario dell'aiuto, il che consentiva ai trasportatori non stabiliti in Spagna di beneficiare della sovvenzione concludendo un accordo con un trasportatore stabilito in Spagna, il quale avrebbe proceduto alla rottamazione del veicolo vecchio, rendendo così possibile la concessione della sovvenzione a favore del trasportatore straniero. Anche se il veicolo doveva essere immatricolato in Spagna, il trasportatore non stabilito in Spagna poteva quindi beneficiare dell'aiuto in via indiretta.

Inoltre, secondo la Spagna, non esiste alcun obbligo per il beneficiario di comprare un veicolo nuovo in Spagna, in quanto la sola condizione prevista è che l'acquisto sia finanziato attraverso un ente associato al Plan Renove. Tale condizione non può quindi sollevare problemi di discriminazione, in quanto gli enti associati (non soltanto le banche, ma anche «finanziarie della marca» internazionali, quali Scania o Iveco) sono molto numerosi e si trovano in tutti i paesi dell'Europa e non soltanto in Spagna.

La Spagna ha tuttavia sottolineato il fatto che i trasportatori stranieri non hanno mai fatto ricorso a questa possibilità, poiché i vantaggi del Plan Renove Industrial non costituiscono un incentivo sufficiente rispetto a quelli esistenti in altri Stati membri, in cui i tassi di interesse sono, in generale, molto più bassi che in Spagna.

In occasione dell'avvio della procedura ex articolo 93, la Commissione ha sottolineato il fatto che il margine di discrezionalità dell'ICO rendeva il Plan Renove poco trasparente e poteva dar luogo a discriminazioni. Nella lettera del 26 luglio 1996 e nella riunione del 14 gennaio 1997, la Spagna ha spiegato che la possibilità di autorizzare eccezionalmente prestiti che non rispondessero alle condizioni stabilite non è mai stata utilizzata, in quanto lo scopo di tale deroga era quello di ammettere al beneficio del Plan un'impresa che soddisfacesse tutte le condizioni

per essere considerata come PMI, ma che, per ragioni eccezionali, cessasse di soddisfare ad una delle condizioni nel corso dell'esercizio a causa di differenze minime.

Inoltre, la Spagna ha affermato che l'ICO non aveva alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda il valore massimo della sovvenzione autorizzata, poiché tale importo (93 196 ESP, pari a 557 ECU) era stato preventivamente fissato dalla convenzione e che per quanto riguarda il tasso di interesse effettivamente applicato ai prestiti, si trattava del tasso in vigore sul mercato interbancario di Madrid (Minbor) e quindi, di un tasso di interesse commerciale e oggettivo.

La Spagna ha sottolineato in varie occasioni che l'importo della sovvenzione in oggetto era inferiore alla cifra de minimis prevista dalle citate direttive comunitarie sugli aiuti alle PMI e dalla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis<sup>(16)</sup> e che la sovvenzione non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

La Spagna ha rilevato anche che la maggioranza dei potenziali beneficiari della sovvenzione esercitano soltanto attività di trasporto per conto proprio e che la loro attività principale non è il trasporto, per cui le direttive comunitarie sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e la norma de minimis dovrebbero essere applicabili agli acquisti effettuati da tali imprese, non essendo imprese di trasporto.

In occasione dell'avvio della procedura ex articolo 93, la Commissione ha segnalato la possibilità che gli aiuti concessi nel quadro del Plan Renove si cumulassero con quelli autorizzati dalle decisioni della Commissione del 6 aprile 1993<sup>(17)</sup> e del 7 febbraio 1997<sup>(18)</sup>, che prevedono anche la possibilità di concedere aiuti per l'acquisto di materiale rotabile o veicoli alle imprese che si raggruppano o si consolidano e di dare garanzie per prestiti richiesti per sostituire i veicoli.

Nella lettera del 12 febbraio 1997, le autorità spagnole affermavano che tale cumulo non si era verificato nel caso degli aiuti concessi per la fusione e il consolidamento ai sensi dell'articolo 21, lettera b) dell'ordinanza ministeriale del 26 aprile 1993, dato che questa non si riferisce all'acquisto di veicoli nuovi, ma all'acquisto di materiale di trasporto da parte di imprese che possiedono autorizzazioni limitate nell'ambito di procedimenti di fusione e consolidamento.

L'articolo 28 dell'Ordinanza prevede garanzie per operazioni di prestito, leasing finanziario o credito commerciale, inclusi i prestiti per la sostituzione di veicoli di più di otto anni. Le autorità spagnole rilevavano che, nonostante si fosse previsto uno stanziamento di 9,055 miliardi di ESP (54,2 milioni di ECU) per questo piano di aiuti,

<sup>(16)</sup> GU C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.

<sup>(17)</sup> GU C 128 dell'8. 5. 1993, pag. 6.

<sup>(18)</sup> GU C 70 dell'8. 3. 1996, pag. 6.

solo 149 milioni di ESP (891 000 ECU) erano stati stanziati per prestiti destinati alla sostituzione dei veicoli. Queste garanzie di prestito sono state concesse mediante un contributo temporaneo di un massimo del 9 % dell'importo del credito alle società di mutua garanzia, il che permetteva alle imprese interessate di ottenere prestiti a condizioni più favorevoli.

La Commissione, dapprima con un fax, poi con una lettera datata 19 novembre 1997, ha chiesto alle autorità spagnole di fornire maggiori informazioni sulle imprese che non hanno come attività principale la prestazione di servizi di trasporto e operano esclusivamente nei mercati locali, senza incidere sul commercio intracomunitario. Le autorità spagnole hanno risposto con le lettere datate 27 novembre 1997 e 20 febbraio 1998, protocollate presso il Segretariato generale della Commissione, rispettivamente, il 3 dicembre 1997 e il 23 febbraio 1998. Dalle informazioni fornite si evince che, per quanto riguarda gli acquirenti dei veicoli di categoria D, vi sono alcuni beneficiari, identificabili dalle autorità spagnole, che operano in virtù di autorizzazioni limitate.

#### IV

L'articolo 92 del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tale nozione di aiuto di Stato richiede quindi l'analisi di tre elementi fondamentali: la presenza di risorse statali, la distorsione della concorrenza e le conseguenze sugli scambi.

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che gli aiuti all'acquisto di veicoli industriali sono concessi attraverso risorse statali, poiché le sovvenzioni provengono dal bilancio del ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo.

L'aiuto in questione si configura come aiuto all'acquisto di veicoli industriali, il che significa che esso farà beneficiare gli acquirenti di tali veicoli di una riduzione del prezzo dei veicoli stessi.

Dal punto di vista degli acquirenti dei veicoli industriali, la misura è destinata alle persone fisiche, alle PMI, agli enti pubblici territoriali e agli enti che forniscono servizi locali. Le sovvenzioni riducono i costi normali della loro attività d'impresa che, invece, restano interi per i loro

concorrenti. La Commissione ritiene che l'aiuto rafforza la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese che ricevono l'aiuto, favorendoli rispetto ai loro concorrenti.

La Commissione ritiene che, quando i beneficiari sono enti pubblici o enti privati che prestano servizi pubblici locali o regionali non aperti alla concorrenza dei vettori degli altri Stati membri in base al diritto comunitario<sup>(19)</sup>, la loro attività non incide sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto è concesso nell'ambito della prestazione di un servizio pubblico attraverso un contratto di concessione in un mercato regolamentato. A causa della mancanza di liberalizzazione, non vi è alcuna concorrenza con vettori di altri Stati membri né, pertanto, alcun riferimento a servizi internazionali di trasporto.

Di conseguenza la Commissione ritiene che le misure previste nel Plan Renove a favore di enti pubblici locali o regionali o di imprese locali che prestano servizi pubblici locali in regime di concessione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, in quanto i servizi prestati da tali enti o imprese non incidono sugli scambi tra Stati membri.

Anche nei casi in cui l'aiuto viene concesso alle persone fisiche o alle PMI di settori diversi da quello del trasporto su scala esclusivamente locale o regionale e quando viene sovvenzionato solo l'acquisto di piccoli veicoli industriali (categoria D) utilizzati di regola per tragitti molto corti in questo ambito, si può ritenere che l'aiuto non incide sugli scambi tra Stati membri. Si ritiene che questo tipo di attività aziendale incide esclusivamente sui mercati locali delle imprese. Inoltre, l'incidenza di tali servizi per conto proprio sul mercato dei trasporti è insignificante, perché affidarli ad una impresa di trasporti con un contratto non è una scelta percorribile dal punto di vista economico. Pertanto, secondo la Commissione, l'aiuto previsto in questo contesto non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Tuttavia, gli altri beneficiari, per i quali il trasporto costituisce l'attività principale e quelli per i quali costituisce solo un'attività secondaria, sono in concorrenza con imprese di trasporti spagnole o di altri Stati membri che non possono chiedere gli aiuti del Plan Renove, considerato che la liberalizzazione dei trasporti su strada del 1990 ha aperto la concorrenza ad imprese di altri Stati membri, sia per quanto riguarda i trasporti internazionali che il settore del cabotaggio.

<sup>(19)</sup> Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 1), e regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 26.6.1991, pag. 1).

La Commissione ritiene che, anche se dal punto di vista formale non vi è alcun ostacolo giuridico che impedisca ai vettori non stabiliti in Spagna di beneficiare, perlomeno indirettamente, delle sovvenzioni previste dal Plan Renove, nella pratica il sistema discrimina in qualche modo i vettori non residenti, in quanto questi devono rottamare un veicolo immatricolato in Spagna e, pertanto, è possibile che siano obbligati ad acquistare diritti di rottamazione da operatori spagnoli, i quali, invece, possono beneficiare direttamente delle sovvenzioni senza dover ricorrere ad alcun intermediario.

Per tali motivi è logico concludere che la concessione di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali in base al Plan Renove comporta anche una distorsione della concorrenza tra vettori stabiliti in Spagna e vettori che operano in Spagna, ma sono stabiliti in altri Stati membri. Ma, soprattutto, gli aiuti concessi falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto i beneficiari degli aiuti del Plan Renove si trovano in una posizione privilegiata rispetto ai concorrenti, i quali non possono beneficiare del regime di aiuti.

La Commissione ritiene ragionevole accettare l'ipotesi che la gestione dei prestiti attraverso l'ICO non comporta alcuna potenziale discriminazione fra i beneficiari degli aiuti.

Quando un aiuto rafforza la posizione delle imprese di un settore particolare che partecipa agli scambi intracomunitari, si considera che esso incide su tali scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Poiché l'aiuto previsto dal Plan Renove Industrial rafforza la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti e poiché tale effetto si produce nel quadro degli scambi intracomunitari, la Commissione ritiene che questi ultimi possano essere compromessi a causa della concessione dell'aiuto.

## V

Per tali motivi la Commissione ritiene che gli aiuti concessi alle PMI nell'ambito del Plan Renove costituiscano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, secondo il quale gli aiuti definiti nel paragrafo stesso sono, in linea di massima, incompatibili con il mercato comune. L'articolo 77 e l'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato enumerano gli aiuti che sono o possono essere compatibili con il mercato comune.

L'articolo 77 del trattato, concepito specificamente per le esigenze del settore dei trasporti, prevede esenzioni per gli aiuti statali concessi per il coordinamento dei trasporti o

per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. In conformità di tale articolo, il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile<sup>(20)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97<sup>(21)</sup>, autorizza per il coordinamento dei trasporti. Ciononostante, la Commissione ritiene che il regime di aiuto spagnolo non possa avvalersi di nessuna delle esenzioni previste dal regolamento e che non si tratti di una misura necessaria per il coordinamento dei trasporti.

Il concetto di aiuto che risponda alle necessità del coordinamento dei trasporti implica un intervento del governo nel settore dei trasporti. Quanto più si liberalizza un settore, tanto minore è la necessità per gli Stati membri di coordinarne le attività. Così, in un mercato dei trasporti liberalizzato, il coordinamento può essere effettuato dal mercato stesso, entro i limiti delle condizioni quadro fissate dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario, così come stabilisce l'articolo 75 del trattato. In conclusione, nel presente caso non sono applicabili le esenzioni specifiche previste per i trasporti.

Nella fattispecie, le esenzioni previste dall'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, non si applicano perché il regime di aiuti non è destinato al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Secondo tali obiettivi, gli aiuti sono compatibili con il mercato comune se si tratta di aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori o destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, oppure aiuti concessi a causa della divisione della Germania.

In virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune. Per garantire il corretto funzionamento del mercato comune e tenuto conto dei principi del trattato in materia di concorrenza, le esenzioni previste da questo articolo devono essere interpretate in senso stretto al momento di valutare le misure di aiuto.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), possono beneficiare di un'esenzione gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. L'esenzione non può essere considerata applicabile ai regimi di aiuto che non abbiano un elemento regionale — cioè quando si applicano a tutto il territorio di uno Stato membro — e un obiettivo settoriale chiaro. La Commissione ha sempre ritenuto che gli aiuti per l'acquisto di veicoli nel contesto della politica comune dei trasporti non si giustificano da un punto di vista regionale, data la mobilità dell'oggetto della sovvenzione. Lo stesso vale riguardo all'esenzione prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato per quanto concerne lo sviluppo regionale.

<sup>(20)</sup> GU L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

<sup>(21)</sup> GU L 84 del 26. 3. 1997, pag. 6.

In merito alle esenzioni previste alle lettere b) e d) del suddetto articolo 92, paragrafo 3, l'aiuto in questione non ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola e non possiede nessuna delle caratteristiche di questo tipo di progetti. Esso non si propone nemmeno di promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, né può avvalersi di nessuna delle altre esenzioni basate sulla legislazione del Consiglio.

La lettera c) dell'articolo 92, paragrafo 3, prevede anche un'esenzione per gli aiuti concessi al fine di promuovere lo sviluppo di determinate attività economiche, sempreché non si alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La giurisprudenza stabilisce, tra l'altro, che l'aiuto debba essere limitato ai casi in cui sia necessario per conseguire obiettivi che le forze del mercato da sole non possono conseguire [sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris/Commissione (<sup>22</sup>)]. In conclusione, la Commissione ritiene che le misure di aiuto statale notificate in questo caso debbano essere valutate alla luce del disposto della lettera c) dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

La Commissione ha adottato alcune condizioni specifiche per la concessione di aiuti che non sono considerati incompatibili con l'articolo 92 del trattato, la regola de minimis. Come già segnalato dalla Commissione al momento di aprire la procedura ex articolo 93, in base alle suddette norme si considera che determinati importi erogati dagli Stati membri, per le loro dimensioni ridotte, non falsano o minacciano di falsare la concorrenza e gli scambi commerciali tra Stati membri in maniera significativa. Tuttavia, la regola de minimis esclude esplicitamente da questo ambito il settore del trasporto, poiché in tale settore, caratterizzato da un alto numero di piccole imprese, importi relativamente piccoli possono avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri.

La Commissione non ritiene valide nemmeno le argomentazioni avanzate nel contesto dell'applicazione delle direttive comunitarie sugli aiuti di Stato alle PMI e dell'applicabilità della regola de minimis alle imprese che esercitano servizi di trasporto per conto proprio. Il settore del trasporto include sia attività di trasporto per conto terzi che attività di trasporto per conto proprio ed entrambe sono considerate intercambiabili. Da un punto di vista tanto macroeconomico che operativo, in determinate circostanze il ricorso a prestatori esterni di servizi di trasporto consente un'allocazione ottimale delle risorse e apporta un fattore di flessibilità all'organizzazione del trasporto.

La Commissione considera valido l'argomento secondo cui un incentivo finanziario può contribuire ad eliminare dal mercato pericoli industriali di basso rendimento tecnico sotto il profilo della sicurezza o della protezione dell'ambiente. Tuttavia, lo Stato membro in questione è tenuto a dimostrare gli effetti positivi delle misure proposte.

In particolare, per essere compatibile con il mercato comune, l'aiuto erogato per l'acquisto di veicoli deve essere strutturato in maniera tale che, secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente (<sup>23</sup>), i costi ammissibili alla sovvenzione siano limitati strettamente ai costi straordinari di investimento necessari per conseguire gli obiettivi ambientali mediante l'applicazione di norme più elevate di quelle richieste dalla legge. Si può applicare un approccio di questo tipo per quanto riguarda le norme di sicurezza. In nessun caso si possono opporre misure basate sulle direttive ad altre norme giuridiche della Comunità o agli articoli del trattato.

Nelle sue direttive la Commissione non ritiene che gli aiuti erogati per garantire il rispetto di norme tecniche obbligatorie esistenti possano essere oggetto di sovvenzioni, tranne nel caso di determinati investimenti per attività fisse. Tali aiuti falsano considerevolmente la concorrenza in quanto sovvenzionano investimenti che risultano necessari in base a considerazioni economiche e, pertanto, sono indispensabili. Non si ritiene che gli aiuti erogati per compensare tali investimenti siano utili al comune interesse europeo.

In primo luogo, la Spagna non ha mai fornito alla Commissione alcuna prova degli effetti positivi della misura adottata, né del fatto che questa costituisca un incentivo per migliorare ulteriormente le norme tecniche obbligatorie esistenti.

In secondo luogo, in un mercato caratterizzato da una sovraccapacità come quello del trasporto su strada, un aiuto per l'acquisto di tonnellaggio, e addirittura di tonnellaggio supplementare — non vi è un'esatta equivalenza in termini di dimensioni tra i nuovi veicoli e i veicoli ritirati — si ritiene, in linea di massima, contrario all'interesse comunitario. È stato confermato alla Commissione che la concessione di aiuti del Plan Renove ha causato un certo aumento di capacità, anche se la Commissione ammette che il sistema di controlli preventivi offre una garanzia sufficiente del ritiro definitivo dalla circolazione dei veicoli sostituiti. Nella sua prassi generale in materia di aiuti di Stato, la Commissione autorizza gli aiuti per i nuovi investimenti che non sarebbero effettuati in altra maniera, però non quelli destinati esclusivamente alla sostituzione (<sup>24</sup>).

(<sup>23</sup>) GU C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

(<sup>24</sup>) Paragrafo 18 della comunicazione della Commissione del 1975 [COM(75) 77 def. del 26.2.1975].

(<sup>22</sup>) Racc. 1980, pag. 2671.

Tuttavia, nel regime di aiuti del Plan Renove, la base di calcolo della sovvenzione è costituita dal prezzo del veicolo nuovo: non si tiene conto di nessun fattore ambientale e la sovvenzione è proporzionale al prezzo dei veicoli e non al loro rendimento sul piano della protezione ambientale o sul piano della sicurezza.

Nella decisione 98/182/CE<sup>(25)</sup>, la Commissione sosteneva che una misura simile in un regime destinato a migliorare la posizione concorrenziale di imprese commerciali di trasporto di merci su strada può falsare la concorrenza poiché il suo obiettivo è ridurre i costi normali di gestione di un'impresa, costi che i suoi concorrenti devono invece sostenere interamente.

La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione prevista dalla lettera c) dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato non è applicabile a questo caso. D'altra parte, le autorità spagnole non hanno avanzato questo argomento, né hanno dimostrato che gli aiuti in questione possono beneficiare di nessuna delle esenzioni previste dal trattato, dal regolamento (CEE) n. 1107/70, né da nessun altro regolamento del Consiglio.

Inoltre, la Commissione ritiene che vi sia stato un pericolo reale di cumulo degli aiuti concessi in base al Plan Renove con quelli concessi in base alle misure di garanzia autorizzate dalla Commissione nel 1993 e nel 1996 e che ciò può aver dato luogo ad aiuti superiori ai livelli previsti dal Plan Renove.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto all'acquisto di veicoli industriali concesso in base al Plan Renove Industrial a favore delle persone fisiche e delle PMI non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

## VI

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, l'aiuto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione in tempo utile perché essa potesse presentare le sue osservazioni. La Spagna ha dato esecuzione al regime di aiuto senza aver adempiuto questo obbligo di notifica, per cui la Commissione ritiene che il regime sia illegale rispetto al diritto comunitario.

La Commissione non considera valido l'argomento secondo cui l'aiuto è diventato lecito grazie al lasso di tempo trascorso da quando il regime è entrato in vigore. Le autorità spagnole non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di comunicare i progetti diretti ad istituire aiuti e di attendere la decisione di autorizzazione della Commissione. La Commissione rammenta che, a norma di detto articolo,

uno Stato membro non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura prevista abbia condotto a una decisione finale e che l'inosservanza di tale disposizione costituisce una violazione del diritto comunitario che può dar luogo al recupero dell'aiuto con i relativi interessi.

L'avvio della procedura ex articolo 93 è stata comunicata alla Spagna con lettera del 26 giugno 1996, nella quale la Commissione richiamava l'attenzione del governo spagnolo sulla sua comunicazione agli Stati membri<sup>(26)</sup> che rammenta che tutti gli aiuti concessi illegalmente possono essere oggetto di una decisione che ordini allo Stato membro di recuperare l'aiuto. Nella lettera di risposta all'avvio della procedura, la Spagna ha affermato che una decisione che comporti il recupero degli aiuti concessi sarebbe contraria al principio di proporzionalità, tenendo conto della loro scarsa entità.

La Commissione ritiene tuttavia che nel caso di specie il recupero sia necessario, per ristabilire eque condizioni di concorrenza, che esistevano prima della concessione dell'aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato gli aiuti concessi nel quadro del Plan Renove Industrial, tra il mese di agosto del 1994 e il mese di dicembre del 1996, ad enti pubblici territoriali e ad enti che forniscono servizi pubblici locali, sotto forma di un bonifico di interessi per l'acquisto di veicoli industriali, in base alla convenzione di collaborazione tra il Ministerio de Industria y Energía (ministero dell'Industria e dell'Energia) e l'Instituto de Crédito Oficial (Istituto di credito ufficiale) del 27 settembre 1994.

### *Articolo 2*

Non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato gli aiuti concessi a persone fisiche e a PMI che esercitano attività diverse dal trasporto a livello esclusivamente locale o regionale per l'acquisto di veicoli industriali della categoria D.

### *Articolo 3*

Tutti gli altri aiuti concessi a persone fisiche e a PMI costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto illegali e incompatibili con il mercato comune.

<sup>(25)</sup> GU L 66 del 6. 3. 1998, pag. 18.

<sup>(26)</sup> GU C 156 del 22. 6. 1995, pag. 5.

*Articolo 4*

La Spagna è tenuta a sopprimere e recuperare gli aiuti di cui all'articolo 3. Gli importi dovuti devono essere rimborsati secondo le norme di diritto interno, maggiorati dei relativi interessi, i quali vanno calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di aiuto regionali e devono essere computati dalla data in cui l'aiuto è stato erogato fino alla data del rimborso effettivo.

*Articolo 5*

Entro un termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 6*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

*Per la Commissione*  
Neil KINNOCK  
*Membro della Commissione*

---